

**OGGETTO:**

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSiP S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE E SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO DELLA SOLUZIONE DI BACKUP E RESTORE COMMVAULT PER INAIL NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER SDA ICT 2 – ID 2892**

I chiarimenti sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**ERRATA CORRIGE**

\*\*\*

1. Riferimento “All. 2 – Capitolato Tecnico”, paragrafo 6 – “Verifica di Conformità”, lett. a),

**Il seguente periodo:**

“In corso di esecuzione del contratto, le verifiche verranno ripetute con cadenza trimestrale.”

**si intende così modificato:**

“In corso di esecuzione del contratto, con riferimento alla fornitura delle sottoscrizioni di cui al paragrafo 3.1 e all'erogazione del servizio Cloud Enterprise Success Service (TAM), le verifiche verranno ripetute con cadenza annuale.

In corso di esecuzione del contratto, con riferimento alla fornitura delle sottoscrizioni, di cui al paragrafo 3.2, le verifiche verranno ripetute contestualmente alle verifiche annuali relative alla fornitura delle sottoscrizioni di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e all'erogazione del servizio Cloud Enterprise Success Service (TAM).”

2. Riferimento “All. 3.II – Contratto Speciali”, art. 17 – “Fatturazione e Pagamento”, comma 1

**Il seguente periodo:**

a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), b) e c), potrà emettere la prima fattura a decorrere dalla relativa *“Data di accettazione della fornitura”* di cui all'art. “Verifica di Conformità”, conseguente alle attività di consegna ed eventuale installazione e configurazione; successivamente, in corso di esecuzione, potrà emettere fattura trimestrale posticipata a decorrere dalla relativa *“Data di accettazione della fornitura”* di cui all'art. “Verifica di Conformità”;

**si intende così modificato:**

a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) e c), potrà emettere la prima fattura, in misura pari a 12 mensilità, a decorrere dalla relativa *“Data di accettazione della fornitura”* di cui all'art. “Verifica di Conformità”, conseguente alle attività di consegna ed eventuale installazione e configurazione; successivamente, in corso di esecuzione, potrà emettere fattura annuale anticipata a decorrere dalla relativa *“Data di accettazione della fornitura”* di cui all'art. “Verifica di Conformità”;

b) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b):

- per le sottoscrizioni opzionali CV-DP-FT-11 e CV-SEC-FT-11 potrà emettere la fattura, in misura pari a 12 mensilità, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. "Verifica di Conformità", conseguente alle attività di consegna ed eventuale installazione e configurazione;
- per le restanti sottoscrizioni del perimetro opzionale potrà emettere la prima fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. "Verifica di Conformità", conseguente alle attività di consegna ed eventuale installazione e configurazione, per il numero di mesi necessari ad arrivare alla scadenza dell'annualità corrente delle sottoscrizioni di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) (a titolo esemplificativo: per una sottoscrizione opzionale di durata pari a 21 mesi, l'importo della prima fattura sarà riferito a 9 mesi); successivamente, in corso di esecuzione, potrà emettere fattura annuale anticipata a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. "Verifica di Conformità";

3. Riferimento "All. 2 – Capitolato Tecnico", paragrafo 3.2 – "Sottoscrizioni Perimetro Opzionale".

Per le sottoscrizioni opzionali CV-SEC-FT-11 e CV-SEC-FT-11 il numero "max 75 - FrontEnd Terabyte" indicato nella tabella, nella colonna "Quantità", si intende modificato con "75 - FrontEnd Terabyte", in linea con quanto già indicato nel Capitolato d'Oneri par. 4, tabella 2.

\*\*\*

## CHIARIMENTI

### 1) Domanda

#### All.12 – Condizioni di assicurazione

In riferimento all'Allegato 12 – Condizioni di assicurazione, si chiede conferma che la polizza assicurativa richiesta, in caso di aggiudicazione, sia esclusivamente la Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti, come da Voi flaggato.

#### Risposta

Si conferma la richiesta per la sola Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti, come indicato nell'Allegato 12 – Condizioni di assicurazione.

### 2) Domanda

#### Capitolato d'Oneri, par. 29.2

In riferimento a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri, pag. 42, paragrafo 29.2, "Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall'allegato \_\_ con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto...", si chiede conferma che l'allegato al quale si fa riferimento sia l'Allegato 12 – Condizioni di assicurazione.

#### Risposta

Si conferma che l'allegato al quale si fa riferimento nel Capitolato d'Oneri, par 29.2, è l'Allegato 12 – Condizioni di assicurazione.

### 3) Domanda

#### **Capitolato d'Oneri, par. 11; Capitolato Tecnico, par. 3**

Requisiti di partecipazione – Livello di qualificazione QC1

"Con riferimento a quanto indicato all'art. 11 del Capitolato d'Oneri (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE) e al Cap. 3 del Capitolato Tecnico (OGGETTO DELLA FORNITURA) di gara e in conformità al Regolamento ACN n. 21007/2024, si chiede di confermare che il livello di qualificazione QC1 debba intendersi riferito esclusivamente ai servizi cloud oggetto della fornitura (ovvero in capo al Cloud Service Provider / Vendor produttore).

Si chiede pertanto conferma che il concorrente/fornitore, qualora non coincida con il produttore del servizio cloud, sia tenuto esclusivamente a comprovare che i servizi offerti abbiano ottenuto e mantengano tale qualificazione nel catalogo ACN per tutta la durata del contratto, non essendo richiesta una qualificazione QC1 propria per l'operatore economico che agisce in qualità di rivenditore/installatore."

#### **Risposta**

Si conferma che il livello di qualificazione QC1 è riferito esclusivamente ai servizi cloud oggetto della fornitura [ossia, come precisato negli atti di gara, alle sottoscrizioni del perimetro base Commvault Cloud SaaS e Commvault Cloud SaaS per utenti Office 365 (con capacità Unlimited) e Active Directory ed Entra ID; e alle sottoscrizioni del perimetro opzionale Commvault Cloud SaaS] ed è in capo al Cloud Service Provider / Vendor produttore.

Come previsto nel Capitolato d'Oneri, al par. 27 "Adempimenti per la stipula del contratto", ai fini della stipula del contratto sarà richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione:

- dichiarazione ex dPR 445/2000 sottoscritta da legale rappresentante o soggetto munito di poteri per impegnare l'Impresa attestante il possesso della qualificazione del servizio cloud richiesto al par. "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione", con esplicita indicazione dell'ID scheda nonché dei singoli prodotti costituenti il bundle.

In corso di esecuzione del contratto, il fornitore sarà tenuto al rispetto degli obblighi contrattualmente previsti e, in particolare, al rispetto di quanto previsto agli art. 5S "Qualificazione Cloud" e 6S "Exit Strategy e Grace Period" dell'allegato 3.II – "Contratto speciali".

### 4) Domanda

Requisiti di capacità tecnica e professionale – Livello di Partnership Commvault

"Con riferimento alla procedura in oggetto, tenuto conto dell'elevata criticità e complessità tecnica dei servizi richiesti, nonché della necessità di garantire i massimi livelli di supporto e continuità operativa nel contesto applicativo di riferimento, si formula il seguente quesito:

Considerato che la documentazione di gara non specifica il livello minimo di partnership richiesto con il Vendor Commvault, si chiede di confermare se, a tutela della corretta esecuzione della fornitura e dell'accesso prioritario alle risorse di supporto specialistico del produttore, sia richiesto in capo al concorrente il possesso

— alla data di presentazione dell'offerta — di un livello di partnership non inferiore a 'Premier'. Tale requisito appare coerente con la necessità della Stazione Appaltante di assicurarsi un partner dotato di competenze certificate e di un canale diretto e preferenziale con il Vendor, verificabile pubblicamente tramite il portale ufficiale Commvault Partner Portal."

#### **Risposta**

Non si conferma. Fermo restando che, come risulta dagli atti di gara, ai fini della stipula del contratto è richiesto un accordo/contratto con il Vendor Commvault che consenta la rivendita dei prodotti oggetto della fornitura, non è richiesto un livello minimo di partnership con il produttore.

#### **5) Domanda**

##### **Capitolato d'Oneri, pag. 19, punto 11**

Con riferimento al CAPITOLATO D'ONERI, pag. 19, punto 11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.

Trattandosi di una fornitura di prodotti e servizi COMMVAULT, chiediamo conferma che il requisito richiesto per i servizi cloud, livello di qualificazione del servizio pari a QC1, debba essere certificato dal vendor entro la data di messa in opera del servizio e per tutta la durata del contratto

(attualmente la documentazione per la certificazione è stata depositata da COMMVAULT presso ACN ed è in fase di rilascio)

#### **Risposta**

Si rimanda alla risposta al quesito numero 3.

#### **6) Domanda**

##### **AII.3.II - Contratto Speciali, art. 17.S**

Con riferimento all'ARTICOLO 17 S – FATTURAZIONE E PAGAMENTO – Allegato 3.II – Contratto speciali paragrafo 1 a)

si chiede, di confermare che, per le sole licenze software, essendo queste fornite dal vendor con scadenza annuale, sia possibile una fatturazione con canoni annuali anticipati a seguito del positivo collaudo.

#### **Risposta**

Si conferma. Si vedano a tal proposito l'errata corrige 1 e 2 sopra riportata e i documenti modificati pubblicati.

#### **7) Domanda**

##### **AII.2 - Capitolato Tecnico, par. 3**

Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 3 del Capitolato tecnico in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, SBOM e autodichiarazioni ACN, si chiede di chiarire se:

tali obblighi possano essere assolti dal Fornitore mediante documentazione, attestazioni e dichiarazioni rilasciate dal produttore della soluzione, in qualità di soggetto che sviluppa ed eroga la tecnologia oggetto di fornitura;

oppure se

tali obblighi debbano intendersi integralmente in capo al Fornitore, indipendentemente dal ruolo di rivenditore/integratore e dall'effettiva disponibilità della documentazione da parte del produttore.

#### Risposta

Gli oneri documentali e probatori richiesti sono in capo all'affidatario del contratto (Fornitore) con ogni conseguenza di legge e di contratto.

Fermo quanto sopra, ai fini della comprova del perdurante effettivo rispetto degli elementi essenziali di cybersicurezza di cui all'Allegato I al DPCM 30 aprile 2025, il Fornitore potrà trasmettere documentazione rilasciata dal produttore, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000.

Parimenti, in caso di richiesta da parte di ACN o di qualsiasi altra autorità della SBOM e relativa autodichiarazione, il Fornitore potrà trasmettere la SBOM e l'autodichiarazione rilasciate dal produttore (nel formato e con i contenuti richiesti dalla lex specialis di gara), corredate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000.

Qualora il Fornitore trasmetta documentazione rilasciata dal produttore, il Fornitore risponderà in solido con il produttore delle dichiarazioni da questi rilasciate rispetto ai requisiti di legge.

Per quanto concerne la qualificazione cloud si rimanda alla risposta al quesito numero 3.

### 8) Domanda

#### Capitolato d'Oneri, par. 4.1; All.2 - Capitolato Tecnico, par. 5.2

Con riferimento al paragrafo 5.2. del Capitolato tecnico e al paragrafo 4.1 del Capitolato d'oneri, si chiede di chiarire se, con riferimento alle sottoscrizioni opzionali che devono avere scadenza co-termine con il perimetro base, sia possibile gestire più attivazioni successive in momenti diversi (ad esempio più richieste nel corso dei 36 mesi di durata contrattuale), mantenendo in ogni caso un unico termine di scadenza coincidente con quello del perimetro base, con conseguente durata delle singole attivazioni proporzionata al periodo residuo.

#### Risposta

Si conferma, ad eccezione per le sottoscrizioni opzionali CV-DP-FT-11 e CV-SEC-FT-11. Infatti, come indicato nell'Allegato 2 – “Capitolato Tecnico” al paragrafo 5.2, fatta eccezione per le sottoscrizioni opzionali CV-DP-FT-11 e CV-SEC-FT-11 “[...] Per le restanti sottoscrizioni del perimetro opzionale, Inail presenterà al Fornitore l'eventuale specifica richiesta, indicando quantità e tipologia di licenze tra quelle indicate nel precedente paragrafo 3.2. Le sottoscrizioni dovranno essere consegnate, nella quantità indicata da INAIL, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla specifica richiesta. La durata delle sottoscrizioni sarà del numero di mesi necessari a garantire la scadenza coterminale con le sottoscrizioni del perimetro base (fino ad un massimo di 36 mesi) a partire dalla specifica “Data di accettazione della Fornitura”.

Le sottoscrizioni CV-DP-FT-11 e CV-SEC-FT-11 del perimetro opzionale, in caso di attivazione, dovranno invece essere attivate nel rispetto dei tempi previsti dal par. 5.2 del Capitolato tecnico ed erogate in continuità per una durata di 12 mesi e un quantitativo pari a 75 (si veda a tal proposito l'errata corrige 3 sopra riportata).

### 9) Domanda

#### Capitolato d'Oneri; All.2 - Capitolato Tecnico

Con riferimento all'iniziativa identificata con il codice ID 2892 “ Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'acquisizione di prodotti software e servizi di supporto specialistico della soluzione di backup e restore Commvault per INAIL” e in particolare ai workload da proteggere elencati a pagina 5 del Capitolato Tecnico,



si chiede di poter rispondere con una soluzione equivalente sul mercato che soddisfa le esigenze e i requisiti funzionali, prestazionali e di interoperabilità descritti nel capitolato tecnico, alla luce del principio di equivalenza, stabilito dall'Art. 79 del D.Lgs. 36/2023 (e dalle direttive europee);

Nel Capitolato Tecnico – Allegato 2 e nel Capitolato d'oneri relativi all'Appalto Specifico ID 2892, l'oggetto della fornitura è descritto mediante indicazione puntuale della sola soluzione di backup e restore Commvault, con richiamo a specifici codici di prodotto (SKU), senza espressa previsione di una clausola relativa al principio di equivalenza nei contratti pubblici e ai correlati principi di parità di trattamento, non discriminazione e apertura al confronto concorrenziale. Tenuto conto di ciò, si chiede di voler cortesemente confermare espressamente che, nonostante l'assenza nei documenti di gara di una clausola testuale sul principio di equivalenza, resta pienamente valida e ammissibile la possibilità, per gli operatori economici, di presentare un'offerta tecnica ed economica che preveda l'utilizzo di una soluzione di backup e restore tecnologicamente equivalente alla soluzione Commvault, ma appartenente a un differente vendor, purché conforme a tutti i requisiti tecnicofunzionali, prestazionali, di sicurezza e di qualificazione indicati in Capitolato.

#### **Risposta**

Non si conferma. La procedura di gara si fonda, ai fini dell'aggiudicazione, sul criterio del minor prezzo riferito ad una soluzione già puntualmente individuata nelle sue caratteristiche e modalità operative dalla legge di gara. L'inidoneità di soluzioni alternative è stata accertata dalla Committente in sede di cognizione del proprio fabbisogno avuto riguardo al contesto tecnico-organizzativo di riferimento (si veda par. 2 del Capitolato tecnico) e a seguito della consultazione di mercato pubblicata il 30 aprile 2025.

**Avv. Marco Reggiani**

(Amministratore Delegato e Direttore  
Generale)